

Autorità Portuale di Trieste

Ordinanza n° 44/2011

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste,
considerato che parte delle aree demaniali marittime del comprensorio del Porto Franco Vecchio verranno sospese temporaneamente dal regime di Punto Franco per la realizzazione della 54ª edizione della Biennale d'arte di Venezia che verrà ospitata presso il Magazzino 26;

considerato che le aree demaniali sopraccitate erano in parte destinate alla viabilità riguardante le aree di interesse generale;

tenuto conto della necessità di ridefinire e regolamentare la viabilità portuale del Porto Franco Vecchio per i motivi sopra esposti;

ravvisata la necessità di predisporre nelle aree in questione alcuni provvedimenti in materia di viabilità e di destinazione d'uso di aree del demanio marittimo;

visti il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche,

visti gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima – ,

vista l'Ordinanza n° 24/1992;

vista la legge 28 gennaio 1994 n° 84, e successive integrazioni e modifiche;

vista l'Ordinanza E.A.P.T 24/1992;

vista la legge 28 gennaio 1994 n° 84, e successive integrazioni e modifiche;

visto il Decreto 20 gennaio 2011 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

ORDINA

Art. 1 – Le aree demaniali del Punto Franco Vecchio di Trieste, evidenziate in tratteggio nell'allegata planimetria, in deroga a quanto stabilito dalle precedenti Ordinanze dell'E.A.P.T./A.P.T. vengono destinate alla viabilità portuale per la aree di interesse generale in relazione alle segnaletica orizzontale e verticale appositamente predisposta esistente in loco. Nelle suddette aree sono istituiti, ove non già esistenti, i divieti di sosta su entrambi i lati delle relative corsie di marcia.

1.1 – In deroga al provvedimento di cui all'Art.1 viene consentita la sosta e la fermata ai veicoli destinati alle operazioni di carico/scarico – per il solo tempo necessario alla loro esecuzione - presso i magazzini adiacenti alle carreggiate sopraccitate purchè i veicoli non arrechino grave intralcio ovvero pericolo alla viabilità portuale. In ogni modo la sosta dei veicoli destinati alle operazioni di carico/scarico deve avvenire con il veicolo posizionato in modo parallelo rispetto alla banchina del magazzino.

Art. 2 – Nelle aree demaniali del Punto Franco Vecchio la sosta dei veicoli è consentita esclusivamente all'interno dei tracciati ove appositamente predisposti. Nei casi che la sosta irregolare del veicolo arrechi grave intralcio ovvero pericolo alla circolazione, verrà richiesta la sua rimozione.

Art. 3 – Nell'area demaniale del Punto Franco Vecchio, evidenziata indicativamente in nero nell'allegata planimetria, in deroga a quanto stabilito dalle precedenti Ordinanze dell'E.A.P.T./A.P.T viene istituito il divieto di sosta.

Art. 4 – La circolazione dei veicoli all'interno del comprensorio del Porto Vecchio è consentita nei sensi ed entro i tracciati indicati dalla segnaletica orizzontale e verticale appositamente predisposta in loco.

continua Ord. APT 44/2011

4.1 - La circolazione veicolare deve avvenire lungo le direttrici a tale scopo indicate. Il limite di velocità all'interno delle suddette aree è fissato in 30 (trenta) Km/h. In ogni caso è obbligo del conducente del veicolo regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche ed alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.

Art. 5 - È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso e/o ai sensi degli Artt. 1174 e/o 1164 del Codice della Navigazione per l'inosservanza di norme di polizia dei porti, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone e/o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.


Trieste, li **30 GIU. 2011**

Allegata 1 planimetria.




AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE

IL PRESIDENTE

dot.ssa Marina Monaschi



LEGENDA

-  area demaniali sospese temporaneamente dal regime di Puntone Vecchio
-  viabilità
-  divieto di sosta

Puntone Vecchio

PLANIMETRIA ALLEGATA ALL'ORDINANZA A.P.T. 44-2011